



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE N. 25 del 23-04-2014

REGISTRO GENERALE Numero 49

ORIGINALE

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORCIANO (APPLICAZIONE D.P.R. 753/80)

IL SINDACO

VISTA la nota della Direzione territoriale Produzione di Ancona di R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana – acclarata a protocollo n. 34166 in data 20/11/2012 con cui si chiede l'adozione di idonea ordinanza sindacale volta alla rimozione di possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio in caso di caduta di rami ed alberi sulla sede ferroviaria;

RILEVATO che R.F.I. ha segnalato che in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici recenti, ed anche verificatisi in passato, la caduta di vegetazione ha causato gravi effetti sul servizio ferroviario;

CONSIDERATO che i fenomeni meteorologici specie invernali provocano episodi anche eccezionali e di grave intensità per cui il servizio ferroviario può subire gravi danni a causa della caduta di vegetazione non oggetto di idonea azione manutentiva dalle proprietà private confinanti con la sede ferroviaria;

VISTO il D.P.R. 11.7.1980 n. 753 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

articolo 52:

“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura

conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36”

articolo55:

“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36”

RILEVATO, in relazione alla lettera inviata da RFI, che lungo il corso della ferrovia Perugia-Terontola in territorio comunale di Corciano possono esserci alberi incompatibili con il dettato degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 11.7.1980 n. 753 sopracitato e vi è effettiva abbondanza di vegetazione e che sussiste un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, specialmente in caso che si verificassero intensi eventi meteorici;

DATO ATTO che R.F.I. nella su citata nota ha rammentato che gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80 prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

RITENUTO dover aderire alla richiesta formulata da RFI a tutela della pubblica incolumità per cui è necessario portare a conoscenza dei proprietari di terreni confinanti con la ferrovia i gravi effetti che la caduta di vegetazione può causare alla pubblica incolumità per possibili incidenti con i convogli in transito, per interruzioni del servizio pubblico e per il rischio che si inneschino degli incendi se la vegetazione viene in contatto con la linea di alimentazione;

VERIFICATO che i proprietari confinanti con la ferrovia sono tenuti a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione presente sui loro terreni attenendosi alle disposizioni degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980, prima sunteggiate;

DATO ATTO, pertanto, che per quanto sopra esposto, il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Francesco Cillo, propone l'emissione di un provvedimento sindacale volto alla rimozione di possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio in caso di caduta di rami ed alberi sulla sede ferroviaria;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i. e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non avendo il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria né sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di urgenza e di tutela della pubblica incolumità che ai sensi dell'art. 54, comma IV, del D.Lgs. n. 267/2000 consentono al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO il D.P.R. 11/07/1980 n. 753;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA

Ai proprietari e a tutti coloro che sono titolari di diritti reali di godimento su terreni privati siti sul territorio di Corciano e posti in prossimità della sede ferroviaria, di procedere con decorrenza immediata al taglio di rami, alberi ed arbusti ad alla loro periodica manutenzione al fine di evitare che in caso di caduta interferiscano con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio, seguendo le norme previste dagli artt. 52 e 55 D.P.R. 753/1980.

Ad R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana - in qualità di Ente proprietario delle ferrovie, di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle forze dell'ordine presenti nel territorio, le eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto, oltre che agli incaricati dell'accertamento delle infrazioni cui all'art. 71 del D.P.R. 753/1980.

AVVISA

- Che in caso di mancata adozione degli interventi ordinati, eventuali danni diretti o indiretti causati da responsabilità connesse alla omessa azione manutentiva, oltre a quanto previsto dagli articoli 38 e 63 del D.P.R. 753/1980, saranno addebitati ai diretti interessati.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento di che trattasi è il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Ing. Francesco Cillo.
- Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ai sensi e per gli effetti della Legge 06/12/1971 n° 1034 ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199.
- che l'art. 71 del D.P.R. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" prevede che la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale. In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie dovrà procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune e sui tabelloni istituzionali di tutto il territorio comunale.

Che alla stessa sia data IMMEDIATA ESECUZIONE;

Che copia della presente ordinanza, essendo i suoi destinatari indeterminati, venga pubblicizzata anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, sugli spazi pubblicitari comunali mediante manifesti appositamente stampati, oltre che in spazi situati lungo la linea ferroviaria.

STABILISCE

La trasmissione in copia della presente ordinanza:

- Al Competente Comando Corpo Forestale
- Alla Polizia Locale.
- Alla RFI - Direzione Territoriale Produzione di Ancona

Dalla Residenza Municipale, lì ventitre aprile duemilaquattordici.

IL SINDACO
CRISTIAN BETTI